

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3240

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1998

—————

Modificazioni del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi sismica iniziata il 26 marzo 1998 ha prodotto, con manifestazioni intense e ripetute, gravissime ripercussioni sul tessuto sociale, economico, ambientale e storico-artistico nei territori delle regioni Marche e Umbria.

Alla fase di emergenza aperta il 26 settembre 1997 ne è quindi seguita un'altra che per la vastità delle ripercussioni impone una integrazione del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

Il presente disegno di legge intende pertanto estendere ai comuni in cui si siano verificati danni a seguito della nuova crisi

sismica l'ambito di applicazione del predetto provvedimento.

Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo, previsti dal citato decreto-legge n. 6 del 1998, il Governo e le Regioni Marche e Umbria utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Al comma 3 dell'articolo 1, affinché siano garantiti criteri omogenei d'intervento, è prevista per le regioni Marche e Umbria e per i comuni interessati la proroga dei termini per la predisposizione del quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché il programma finanziario per la ripartizione delle risorse assegnate, con individuazione delle priorità d'intervento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ambito di applicazione dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, e dell'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, emesse dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, è esteso a tutto il territorio delle regioni Marche e Umbria in cui si siano avuti danni a seguito del sisma del 26 marzo 1998 e successivi.

2. La programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo, previsti dal citato decreto-legge n. 6 del 1998, è estesa a tutto il territorio delle regioni Marche e Umbria in cui si siano avuti danni a seguito della crisi sismica di cui al comma 1.

3. Il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, finalizzati alla ricostruzione con particolare riguardo all'ampliamento e all'ammodernamento delle strutture viarie di collegamento tra Marche e Umbria, ed interventi interventi, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili.

4. I termini di cui all'articolo 2, comma 3, all'articolo 3, comma 1, all'articolo 5 comma 6, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 12, comma

5, del citato decreto-legge n. 6 del 1998 sono prorogati al 31 dicembre 1998.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale della Comunità europea, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autonizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.

4. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 35 miliardi annui per le Marche e 45 miliardi per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1.

5. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 concorrono anche le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi della Comunità europea di cui alla delibera

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziare con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

6. Per i territori delle Marche e dell'Umbria che abbiano subito danni a causa della crisi sismica summenzionata il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un *iter* amministrativo preferenziale.

